Penale Sent. Sez. 4 Num. 33252 Anno 2019

Presidente: MONTAGNI ANDREA

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udienza: 18/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da: VILARDI GIUSEPPE nato a ALCAMO il 02/01/1967

avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI


che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata riguardo al trattamento sanzionatorio con rideterminazione diretta della pena ed inammissibilità nel resto.

E' presente l'avvocato SPECIALE DEBORA del foro di PALERMO in difesa di VILARDI GIUSEPPE, che riportandosi ai motivi del ricorso ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

- 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Trapani nei confronti di Giuseppe Vilardi, dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990, per avere detenuto, a fini di spaccio, 100,46 grammi di cocaina contenuti in un unico involucro e, presso la propria abitazione, altri sei involucri per un peso complessivo di circa 1,7 grammi di sostanza stupefacente (in Alcamo, il 16/12/2017).
- 2. Avverso la prefata sentenza interpone ricorso il difensore dell'imputato articolando due motivi. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 73 d. P.R. n. 309/1990, con riguardo alla fattispecie di cui al comma 5 nonché illogicità della motivazione. Osserva che i quattro capi di imputazione hanno ciascuno ad oggetto la cessione di pochi grammi di stupefacente e che la Corte male ha fatto a riferirsi all'attività investigativa nel suo complesso senza valutare la reale contestazione al ricorrente. Con la seconda doglianza, censura il difetto di motivazione in relazione all'art. 62-bis, cod. pen.
- 3. Con memoria depositata nella cancelleria di questa Sezione, il difensore invoca una rideterminazione del trattamento sanzionatorio alla luce dell'intervenuta sentenza n. 40/2019 della Corte costituzionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO



2. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente che, nelle more, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 40 depositata in data 8 marzo 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, per violazione dei principi di uguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e di rieducazione della pena di cui all'art. 27 Cost., nella parte in cui esso prevede la pena minima edittale nella misura di anni otto di reclusione, anziché di sei.

Deve quindi ritenersi realizzata una condizione di sopravvenuta illegalità della pena irrogata dal Giudice di merito, essendo stata essa adottata sulla base di parametri edittali divenuti incostituzionali per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale.

La modifica dell'assetto sanzionatorio, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità del minimo edittale previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, impone, invero, in base ai principi stabiliti dall'art. 2, comma 4, cod. pen., che sia rivisto il trattamento sanzionatorio alla luce della nuova, più favorevole cornice edittale, con conseguente nullità della pena come stabilita dalla sentenza di condanna.



Nel caso di specie, si è di fronte ad una situazione diversa e non sovrapponibile a quella verificatasi con la sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014, per la quale l'annullamento doveva essere seguito dal rinvio al giudice di merito. In quel caso, invero, la pronuncia di illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, inseriti nella legge di conversione n. 49 del 2006, aveva comportato la reviviscenza dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, caratterizzato da una netta distinzione della risposta sanzionatoria, incidente sul minimo e sul massimo della pena, a seconda che le condotte illecite abbiano ad oggetto le cosiddette droghe pesanti, inserite nelle tabelle I e III, ovvero le droghe cosiddette leggere, previste nelle tabelle II e IV. In questi casi, la Corte di cassazione ha disposto l'annullamento finalizzato alla rideterminazione della pena, ritenendo il mutamento normativo non paragonabile a quello tenuto presente al momento della pronuncia di merito e tale da realizzare un sostanziale ridimensionamento dello stesso disvalore penale del fatto. L'evidenziato mutamento della forbice edittale applicabile comportava infatti l'assoluta necessità di una rimodulazione del trattamento sanzionatorio complessivo nella considerazione che il giudice, nel determinare la pena, normalmente valuta sia il limite minimo che quello massimo; con la conseguenza che, mutato il parametro di riferimento, il giudice del merito deve inderogabilmente esercitare il potere discrezionale conferitogli dagli artt. 132 e 133 cod. pen. (Sez. U. n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264206; Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro e altri; Sez. 6, n. 25256, del 24/02/2015, Scarallo e altro, Rv. 265172).

3. La modifica scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 ha, invece, investito unicamente il minimo edittale per la pena detentiva. Ritiene il Collegio che, nella vicenda che occupa, non siano necessari nuovi accertamenti del fatto, avendo le sentenze di merito esaurientemente ed adeguatamente motivato anche in punto di trattamento sanzionatorio, offrendo specifiche indicazioni sulle ragioni a mente delle quali i Giudici di merito hanno ritenuto l'imputato meritevole della sanzione corrispondente al minimo della cornice sanzionatoria vigente.

Alla luce della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I), come sostituito dall'art. 1, comma 67, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, il Collegio ritiene di poter rideterminare la pena nei termini di cui si dirà oltre.

Si perviene a tale conclusione sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito. Ciò è conforme al tenore letterale e alla *ratio legis* di cui alla novella dell'art. 620, lett. /), che ha ampliato la facoltà di intervento della Corte di cassazione in punto di determinazione della pena, sulla base dell'esigenza di semplificare la definizione del processo penale (Sez. 6, n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458; Sez. 2, n. 48997 del 13/10/2017, De Santis, Rv. 271324). Del resto, la Suprema Corte ha già statuito, sia pure trattando della diversa materia della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., che essa può essere ritenuta nell'ambito del giudizio di legittimità, senza rinvio del processo nella sede di

merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se è stata esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine (Sez. 1, Sentenza n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271).

4. Quanto alla doglianza espressa nel primo motivo con cui si è invocata l'applicazione della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, si rileva che l'impugnata sentenza ha offerto sul punto una motivazione del tutto congrua e rispettosa dei principi di diritto (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529) quanto alla configurabilità dell'ipotesi attenuata. Al riguardo, ha ricordato che la detenzione di sostanza del tipo cocaina, pari ad euro 464,8 dosi medie singole, con un principio attivo del 69,4%, «depone in modo inequivoco per la potenzialità del suo detentore di rifornire un vasto mercato, in modo certamente non episodico, tenuto conto del necessario collegamento dello stesso con una consistente struttura di approvvigionamento, alla quale poter riferirsi non appena la scorta a disposizione [fosse] divenuta insufficiente, come deducibile dalla disponibilità in casa di sei dosi già confezionate e del rinvenimento in auto, mentre procedeva al suo trasporto, di un panetto ancora intero, destinato all'evidenza, alla preparazione per lo spaccio». In particolare, proprio il contatto con un canale di approvvigionamento continuativo ha impedito alla Corte di Palermo di valutare il fatto ascritto all'imputato come di contenuta offensività.

Come si vede, si tratta di motivazione che ha operato una valutazione complessiva del fatto, pervenendo ad una conclusione del tutto immune dalle censure sollevate che si rivelano, pertanto, infondate.

5. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo. La sentenza di appello esprime, con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, una motivazione del tutto adeguata. Osserva, infatti, che non sussiste «alcun elemento atto a giustificare un trattamento più favorevole all'imputato, tale non potendo considerarsi la ammissione dei fatti a fronte della flagranza e sussistendo, di contro, elementi che incidono gravemente sulla valutazione della sua personalità ai sensi dell'art. 133 cod. pen., se si tiene conto che, in spregio alle prescrizioni connesse alla misura degli arresti domiciliari, egli ha incontrato presso la sua abitazione due soggetti diversi dai conviventi, Pocoribba Gioacchino e Maria Alida Lauria, rispettivamente un pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e destinatario di una misura di prevenzione personale e un soggetto abituale assuntore di stupefacenti». Tale comportamento, continua la Corte palermitana, è fortemente indicativo della perdurante volontà dell'imputato di mantenere i contatti con il mondo dello spaccio, e, dunque, certamente ostativo delle invocate attenuanti generiche.

Nella sentenza impugnata la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta, pertanto, ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, che le censure del ricorrente non sono idonee a scalfire.

6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nei seguenti termini: pena base anni sei di reclusione, ridotta, per il rito, ad anni quattro di reclusione. Invariata resta la multa pari ad euro 18.000. Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso il 18 aprile 2019

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan

Il Presidente Andrea Montagni

CASS TONE